



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2025-785 DEL 31/03/2025

Inserita nel fascicolo: 2025.IV.6.8

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037000 - SETTORE FINANZIARIO

Proposta n. 2025-1572

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE AGENTI CONTABILI COMUNALI -
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI 2022 .



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037000 - SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n. proposta 2025-PD-1572

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE AGENTI CONTABILI COMUNALI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI 2022 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI:

- L'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000 e il successivo D.L. n. 154 del 07/10/2008, convertito in L. 189 del 04/12/2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'art. 1 del DPR 194/1996, approva gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economista delle province, dei Comuni delle comunità montane, delle Unioni dei Comuni e della città metropolitane, allegandolo, come modelli n. 21, 22, 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Il Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 –Codice della giustizia contabile;
- La nota della Corte dei conti avente prot.n.47 del 10/01/2025 del Presidente della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna ad oggetto Deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna – artt. 139 e 140 codice giustizia contabile, Anagrafe agenti contabili - art. 137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019 ed istruzioni operative” contenente le istruzioni operative per la resa del conto da parte degli agenti contabili e il deposito dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale;
- l'art. 37 “Conto agenti contabili” del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, che precisa gli obblighi e le responsabilità dei soggetti con maneggio di pubblico denaro;
- La sentenza n. 32058/2018 della suprema Corte di Cassazione in cui viene precisato che l'albergatore o il titolare di una struttura ricettizia assume la veste di incaricato di pubblico servizio e quindi quella di agente contabile all'atto del materiale incasso di quanto dovuto per l'imposta di soggiorno;
- La sentenza della Corte di Cassazione penale n.36317 del 17 dicembre 2020, per cui la novella dell'art.4 D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ex art. 180 c. 3 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha modificato sostanzialmente il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente

impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di “responsabile d’imposta”, pur rimanendo il soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva ossia al gestore è attribuita ex novo una obbligazione tributaria con diritto di rivalsa che lo espone in solido e direttamente con altri alla responsabilità del versamento dell’imposta, prevedendo la sanzione amministrativa di tipo pecuniario nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché di “omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno”, rinviando in quest’ultima evenienza alla sanzione prevista dal D.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; tuttavia la novella ex art. 180 c. 3 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 ha fatto venir meno “in concreto” la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio;

- La sentenza n. 273/2020 della Corte dei conti sez. Toscana del 30.09.2020, per cui la disciplina novellata ex art. 180 c. 3 e 4 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non ha innovato nulla in merito alla responsabilità contabile, il gestore non assume quindi la veste di sostituto di imposta ma quella di responsabile del pagamento, ossia agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a versarlo nelle casse del Comune;
- Il “Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno” del Comune di Parma attualmente in vigore e approvato con deliberazione di CC n. 68 del 09/11/2020 successivamente modificato con atti n. 16 del 29 marzo 2021, n. 19 del 18 aprile 2023 e n.69 del 11 novembre 2024;

CONSIDERATO CHE:

- Gli agenti contabili devono rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, la quale, entro 60 giorni dall’ approvazione del rendiconto, provvede ad inviarlo alla Sezione Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per assoggettarlo al giudizio di conto;
- In ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

RICHIAMATI i precedenti atti di parifica degli agenti contabili relativi all’esercizio 2022:

- DD 2023/700;
- DD 2023/2467;
- DD 2023/2870;
- DD 2024/779;
- DD 2024/1753;
- DD 2024/3526;

CONSIDERATO CHE:

- Oltre il termine di legge sono pervenuti conti giudiziali, modelli 21 relativi all’imposta di soggiorno esercizio 2022, come da elenco “allegato A - Strutture modelli 21 del 2022 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Si è proceduto con l’iter di controlli e verifiche formali e contabili, sui modelli in collaborazione con la società di riscossione Parma Valore Comune;

DATO ATTO CHE:

- I relativi modelli degli agenti contabili sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato “B”) e la documentazione giustificativa della propria gestione è conservata dal titolare della struttura ricettiva;
- Il contenuto del sopra citato allegato “A” e gli allegati conti giudiziali (allegato “B”) sono stati resi riservati in quanto contenenti dati personali anche di carattere speciale;

- Dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni a denaro il risultato del giudizio di parificazione contabile è risultato positivo, in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente;
- Dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni della riscossione dell'imposta di soggiorno emergono ancora alcune strutture che non hanno ancora presentato il conto come da elenchi conservati agli atti del settore;

RITENUTO di parificare i conti giudiziali degli agenti contabili indicati nell' "allegato A - Strutture modelli 21 del 2022 parte integrante e sostanziale del presente atto;

SPECIFICATO comunque che il soggetto incaricato alla verifica della correttezza del conto giudiziale presentato dagli agenti contabili riscossori dell'imposta di soggiorno è individuato nel funzionario responsabile dell'imposta Dott. Andrea Minari in qualità di Dirigente del Settore Tributi;

VISTI

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, Codice della giustizia contabile;
- la Circolare n. 1-2024 del Presidente della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

DATO ATTO CHE:

- Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario con prot. n. 0058962.I del 29/03/2023, integrato con prot. n. 0034856.I del 19/02/2024;
- Non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Di dare atto che la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa esposte:

1. Di prendere atto, ai sensi del comma 1 art. 233 del D.lgs. 267/2000, delle rendicontazioni dei conti giudiziali elencati nell'"allegato A - **Strutture modelli 21 del 2022** parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;
3. Di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2024;
4. Di dare atto che i relativi modelli degli agenti contabili (allegato "**B**") sono allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e la documentazione giustificativa della propria gestione è conservata dal titolare della struttura ricettiva;

5. Di dare atto che il contenuto del sopra citato allegato “A” e i conti giudiziali (allegato “B”) sono stati resi riservati in quanto contenente dati personali anche di carattere speciale;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario con prot. n. 0058962.I del 29/03/2023, integrato con prot. n. 0034856.I del 19/02/2024;
8. Di allegare il presente provvedimento alla delibera consigliare di approvazione del rendiconto della gestione 2025;
9. Di dare atto che la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024.
10. Di inviare il presente atto all’organo di revisione.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

Determinazione n. proposta 2025/1572

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE AGENTI CONTABILI COMUNALI - IMPOSTA
DI SOGGIORNO ANNI 2022 .

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)